

(N. 2583)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia****(ZOLI)**di concerto col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro****(PELLA)**e col **Ministro delle Finanze****(VANONI)****COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1952**

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai,
ai Consigli notarili e agli Archivi notarili.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. La tariffa degli onorari e dei diritti spettanti al notaio, allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ha subito varie modificazioni dirette, in special modo, ad adeguare il compenso per gli atti e le prestazioni del notaio al potere di acquisto della moneta nei vari periodi.

La materia è quindi regolata, attualmente, da disposizioni frammentarie, che, per un inevitabile difetto di coordinamento, hanno dato luogo ad incertezze di interpretazione ed a notevoli sperequazioni. Inoltre, il maggiore indice di svalutazione monetaria, manifestatosi in questi ultimi anni, rende necessario un aggiornamento dei diversi onorari; ma tale

aumento non si può stabilire secondo un multiplo costante, riferito alla tariffa vigente, poichè devesi invece tener conto anche della importanza che ciascun atto è venuto ad assumere nella moderna economia nonchè della incidenza del costo degli atti stessi, ed in particolare di quelli più frequenti, sullo svolgimento generale degli affari.

Occorre pertanto procedere al riordinamento delle varie disposizioni vigenti in una legge organica, con quelle modificazioni ed innovazioni che l'esperienza consiglia, al fine di evitare, per quanto è possibile, incertezze nella sua applicazione nonchè di adeguare gli onorari al mutato valore della moneta, a se-

conda della reale importanza di ciascun atto nel commercio giuridico dei beni e dei rapporti sociali in genere.

Al conseguimento di tali obbiettivi è ispirato il presente disegno di legge, il quale si compone di n. 44 articoli, raggruppati in tre titoli che riguardano, rispettivamente: gli onorari, i diritti accessori ed i rimborsi di spese dovuti al notaio; i diritti dovuti al Consiglio notarile; i diritti dovuti all'Archivio notarile.

2. L'articolo 1 fissa il principio generale dell'inderogabilità ed esclusività della tariffa, secondo il quale tutti gli atti e le prestazioni del notaio trovano la determinazione dei relativi onorari nella tariffa stessa, per esplicito richiamo nelle singole disposizioni o, in mancanza, per analogia. Questa è intesa, però, nel comma secondo dell'articolo 1 (che sostanzialmente ripete le parole della prima parte del capoverso dell'articolo 12 delle disposizioni sull'applicazione della legge in generale), come *analogia legis*, poichè, come è noto, in materia tariffaria non può trovare applicazione il criterio dell'*analogia iuris*.

In virtù del suddetto principio, resta esclusa la possibilità di far ricorso ad altri criteri per determinare il compenso delle prestazioni professionali del notaio. Pertanto in nessun caso, ribadisce l'ultimo comma dell'articolo 1, è dovuto al notaio un compenso superiore a quello previsto nella tariffa, nè i Consigli notarili potranno dettare disposizioni in materia, neanche al fine di colmare eventuali lacune o di adeguare gli onorari ai possibili mutamenti del valore della moneta.

Vi sono però dei casi particolari in cui, pur potendosi individuare la prestazione dell'opera professionale del notaio, nei limiti cioè degli affari di sua competenza, non è tuttavia possibile stabilire, con una norma di carattere generale, il compenso dovuto per l'opera da lui prestata in concreto. Può accadere, infatti, che non si procede alla redazione dell'atto, già preparato dal notaio, per motivi indipendenti dalla sua volontà; o che il notaio sia richiesto dalle parti della preparazione, redazione o presentazione dei ricorsi in affari di volontaria giurisdizione (s'intende relativi ad atti, per i quali sia stato richiesto il suo intervento,

articolo 1, capoverso n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89). Ora per questi casi, in cui la prestazione dell'opera professionale è insuscettibile di una preventiva valutazione appropriata, il disegno di legge (articoli 34 e 35), senza derogare al principio dell'esclusività della tariffa, ha designato gli organi maggiormente idonei a procedere alla liquidazione degli onorari e ne ha fissato i criteri, riservando poi ai detti organi (rispettivamente il presidente del Consiglio notarile o una commissione di tre notai, e il giudice competente a provvedere sul ricorso di volontaria giurisdizione) il compito di valutare l'opera svolta in concreto dal notaio e di determinare il compenso dovuto.

3. Il capo primo del titolo primo concerne gli onorari dovuti per gli atti originali. A riguardo il disegno di legge prevede due specie di onorari: i graduali ed i fissi. Non si è ritenuto opportuno di conservare l'onorario ad ore, previsto dalla tariffa vigente, poichè una tale forma di compenso non appare confacente a qualsiasi prestazione di opera professionale.

Nella sezione prima (articoli da 3 a 9) sono determinati gli onorari graduali, con riferimento al valore degli atti, e sono fissati i criteri per il calcolo dei detti onorari, con le opportune riduzioni, da un terzo alla metà, per determinati atti.

In via generale, il disegno di legge stabilisce un aumento di tutte le « voci » della tariffa vigente, secondo un multiplo pressochè costante ed uguale a quello che si è adottato, in dipendenza della svalutazione monetaria, nella revisione delle tariffe di altre categorie professionali. Per tal modo è assicurato al notaio un compenso adeguato all'opera svolta ed al decoro della professione; ma d'altra parte i nuovi onorari, ed anche quelli relativi agli atti di minor valore economico, che sono i più frequenti ed interessano in più larga misura le classi meno abbienti, sono contenuti in limiti tali da non incidere eccessivamente sul costo degli atti, e quindi sullo svolgimento generale degli affari.

Circa gli onorari spettanti al notaio che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, l'articolo 7 ripete sostanzialmente la formula dell'articolo 9 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, secondo cui, oltre agli

onorari fissi, è dovuto al notaio, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, ma con esclusione da tale calcolo, in ogni caso, del valore delle quote riservate ai legittimari, quindi anche se i beni, che le costituiscono, abbiano formato oggetto di particolari assegnazioni fra gli eredi. Anche in tal caso, infatti, queste assegnazioni trovano la loro causa nella legge e non nella volontà del testatore e perciò non possono parificarsi all'atto di disposizione dei beni costituenti la quota libera, che, nella sua sostanza, equivale ad un atto di liberalità.

Nel determinare l'onorario per i protesti, si è tenuto conto del fatto che, il più delle volte, tali atti interessano piccoli commercianti.

Per i trasferimenti di autoveicoli, l'onorario è commisurato alla potenza o alla portata degli autoveicoli stessi, conformemente a quanto è stabilito nella legge sull'imposta di registro.

4. Nella sezione seconda del capo primo (articoli da 10 a 15) sono previsti gli onorari fissi, anch'essi ragguagliati all'importanza di ciascun atto, ma, in ogni caso, in misura non superiore alle lire 2.000. È tuttavia stabilito un aumento degli onorari relativi a determinati atti, nei casi in cui, per il compimento degli atti stessi, occorra un periodo superiore ad un'ora (articolo 10, ultimo comma), e, in generale, quando il notaio sia richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8 (articolo 14).

L'onorario per le procure alle liti (articolo 12) è fissato in lire 1.000, per le cause innanzi alle magistrature superiori, ed in lire 500, per le procure alle liti innanzi agli altri giudici, compresa la Corte d'appello. La distinzione tende a facilitare l'intervento del notaio anche per questi atti, che, com'è noto, vengono solitamente compiuti mediante dichiarazioni apposte in calce alla citazione, al ricorso o alla comparsa. Resta ferma in ogni caso per dette procure, come per altri atti di particolare interesse sociale (articolo 15), la esenzione dall'onorario, quando la parte presenti un attestato di indigenza, rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza.

5. La sezione terza (articoli 16, 17 e 18) contiene disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi.

Per le autenticazioni di firme apposte a scrittura privata, l'articolo 8 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, disponeva che fossero dovuti al notaio gli onorari corrispondenti al contenuto dell'atto, ridotti alla metà; ma, con il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, la misura dei detti onorari fu parificata a quella stabilita per la redazione degli atti pubblici. Il presente disegno di legge (articolo 16) prevede invece che i detti onorari siano corrisposti con la riduzione di un quarto, rispetto a quelli dovuti per gli atti pubblici corrispondenti. A riguardo si è considerato che, se da una parte l'autenticazione delle scritture private soddisfa all'interesse generale della certezza giuridica negli atti della vita sociale, al pari degli atti pubblici, ed impone inoltre al notaio controlli di forma e di sostanza sul contenuto delle scritture, d'altra parte, l'opera prestata dal notaio nel caso in esame non equivale a quella necessaria per la formazione dell'intero atto.

Il contributo a favore della Cassa Nazionale del Notariato rimane stabilito nella misura di un quinto dell'onorario. Si è anche accolto il voto espresso dai notai nell'ultimo Congresso nazionale di Torino, disponendosi il versamento di contributi supplementari progressivi a favore della Cassa suddetta, per gli atti di valore superiore a lire 20.000.000. Quanto al versamento dei detti contributi, il disegno di legge prevede che esso sia effettuato direttamente all'Archivio notarile, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori (in conformità a quanto si dispone per la tassa di archivio, articolo 39, comma secondo), e ciò al fine di assicurarne il recupero, nella giusta misura, da parte di organi specificamente competenti, i quali devono procedere all'accertamento degli onorari percepiti dal notaio, per determinare la tassa di archivio. Gli Uffici del registro, invece, continueranno a riscuotere le quote di onorario a favore della Cassa del notariato e degli Archivi, in base agli aumenti di valore (articoli 18 e 39, ultimo comma), percependo l'aggio del 5 per cento sulle somme riscosse. Questo aggio è giustificato dal fatto che gli enti suddetti ven-

gono a trarre un beneficio, sia pure per via indiretta, dall'attività svolta dall'Ufficio del registro ai fini prevalentemente fiscali.

6. Il capo secondo del titolo primo (articoli da 19 a 26) concerne gli onorari dovuti per le copie, estratti, certificati e per altre prestazioni di competenza del notaio.

Anche questi onorari sono determinati entro limiti minimi e massimi, al fine di assicurare compensi adeguati all'importanza dell'opera ed al decoro della classe notarile, ma che, nel contempo, non incidano eccessivamente sul costo degli atti. Si è pertanto fissato in lire 1.000 il compenso massimo per le copie degli atti ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali (articolo 19, comma terzo), anzichè nelle somme maggiori previste per le altre copie; si è poi mantenuta la distinzione, che peraltro è frequente nella prassi legislativa, tra estratto e certificato, al fine di stabilire onorari diversi per ciascuno di tali atti.

7. Il capo terzo del titolo primo (articoli da 27 a 32) concerne i diritti accessori ed i rimborsi delle spese: il capo quarto contiene poi disposizioni speciali relative agli onorari ed ai diritti accessori (articoli da 33 a 35).

Circa la *ratio* delle norme degli articoli 34 e 35 si è discusso innanzi, al n. 2. Giova qui rilevare soltanto che le disposizioni suddette (con le quali si è attribuita al presidente del

Consiglio notarile o ad una commissione di tre notai, ed al giudice il potere di determinare il compenso dovuto al notaio in casi particolari) hanno carattere eccezionale.

8. Il titolo secondo (articoli da 36 a 38) ed il titolo terzo (articoli da 39 a 44) stabiliscono i diritti rispettivamente dovuti al Consiglio notarile ed all'Archivio notarile.

Per supplire alle spese di funzionamento dei Consigli notarili, si è previsto il diritto di lire 2.000 per l'iscrizione a ruolo dei notai, anche se dipendente da trasferimenti nell'ambito dello stesso distretto (articolo 36, lettera b). Inoltre l'obbligo di corrispondere un diritto al Consiglio notarile, che era già previsto per le conciliazioni di cui all'articolo 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è stato esteso alle richieste di parere in materia di liquidazione del compenso professionale dovuto al notaio dalla parte.

La tassa d'archivio, ripristinata con l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 438, nella misura del 10 per cento degli onorari degli atti da registrarsi, è stata aumentata di recente, con la legge 5 aprile 1950, n. 266, nella misura del 25 per cento degli onorari stessi, e ciò a causa del mancato adeguamento della tariffa. Ora la detta tassa è riportata alla precedente misura del 10 per cento degli onorari, già rivalutati nella presente tariffa.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Onorari, diritti accessori e rimborsi di spese dovuti al notaio.

CAPO I.

Art. 1.

Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla legge sull'ordinamento del Notariato e da altre leggi sono dovuti gli onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed il rimborso delle spese.

Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie analoghe.

Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa nessun altro compenso è dovuto al notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa.

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli originali degli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

- a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;
- b) fissi, per tutti gli altri atti.

SEZIONE I.

Onorari graduali.

Art. 3.

L'onorario graduale normale è di:

lire	500	per	atto			fino	a	lire	25.000
»	1.000	»	»	di	oltre	»	»	»	50.000
»	2.000	»	»	»	»	»	»	»	100.000
»	3.000	»	»	»	»	»	»	»	150.000
»	4.000	»	»	»	»	»	»	»	200.000

Se il valore dell'atto supera lire 200.000, è dovuto l'onorario di lire 4.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

lire	1	per	cento	per	quota	di	oltre	lire	200.000	fino	a	lire	600.000
»	0,50	»	»	»	»	»	»	»	600.000	»	»	»	2.000.000
»	0,40	»	»	»	»	»	»	»	2.000.000	»	»	»	8.000.000
»	0,30	»	»	»	»	»	»	»	8.000.000	»	»	»	12.000.000

lire 0,20 per cento per quota di oltre lire 12.000.000 fino a lire	16.000.000
» 0,10 » » » » » » 16.000.000 » »	20.000.000
» 0,05 » » » » » » » 20.000.000 » »	60.000.000
» 0,03 » » » » » » » 60.000.000 » »	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100. Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira.

Art. 4.

L'onorario graduale di cui al precedente articolo è liquidato:

- a) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;
- b) per la costituzione di società o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società sull'attivo lordo; per la fusione di società sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata;
- c) per la divisione, sull'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, sul valore complessivo delle quote stesse;
- d) per la transazione, sul valore concordato fra le parti;
- e) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, sul valore maggiore;
- f) per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità per le rendite o enfiteusi temporanee, sul cumulo delle annualità, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie, sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiario non abbia o abbia oltrepassato l'età di 50 anni;
- g) per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;
- h) per i consorzi sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità.

L'onorario graduale, dovuto al notaio per la redazione del verbale di assemblea di società per aumento di capitale o per emissione di obbligazioni, non può essere superiore nel massimo a quello spettante per gli atti del valore di lire 20.000.000 ed è calcolato sulla parte di capitale che costituisce aumento.

Art. 5.

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è altresì dovuto:

- a) con riduzione a metà: per i contratti di locazione, appalto, associazione agraria, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione. Per gli atti di fondazione detto onorario è calcolato sul valore del patrimonio;
- b) con riduzione ad un terzo: per gli atti di quietanza; consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca; consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie; deposito di somme, titoli od altri valori; proroga nel termine di società; deliberazione di assemblea per fusione di società; dilazione per l'adempimento di obbligazioni; affranca-

zione di rendita; trasferimento di vincolo dotale; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

Detto onorario, per la liberazione parziale dei beni da ipoteca, è commisurato al corrispettivo convenuto, in mancanza del quale è applicabile l'onorario graduale minimo; per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie è dovuto per ciascuna quota frazionata o separata; per l'accettazione dell'offerta reale è dovuto sull'ammontare della somma offerta.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti nel presente articolo non può essere inferiore a lire 1.000.

Art. 6.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva. Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

Art. 7.

Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 10 e 11, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'articolo 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, è dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a metà.

Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredità dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.

Art. 8.

Per l'atto di protesto di cambiale o di altro titolo, l'onorario è dovuto in base al valore del titolo protestato ed è di:

lire 100 per titolo	fino a lire	10.000
» 150 » » da oltre lire	» »	20.000
» 200 » » » »	» »	50.000
» 250 » » » »	» »	100.000
» 300 » » » »		

Art. 9.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

- a) per motocicli o motocarrozette, lire 1.000;
- b) per autovetture: lire 2.000, fino alla potenza di 12 HP; lire 3.000, da 13 a 20HP; lire 4.000, da 21 a 30 HP; lire 5.000, per una potenza superiore a 30 HP;
- c) per autoveicoli industriali e rimorchi: lire 2.000, fino a 15 quintali di portata; lire 3.000 da 16 a 30 quintali; lire 4.000, da 31 a 50 quintali; lire 5.000, per una portata superiore a 50 quintali.

Per gli atti di trasferimento di autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari di cui al comma precedente sono ridotti alla metà.

Per gli atti di costituzione, trasferimento o rinnovazione di privilegio su autoveicoli, è dovuto l'onorario di cui all'articolo 5, lettera *b*). In nessun caso detto onorario può essere superiore a quello stabilito nei commi precedenti per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli stessi.

Per gli atti di consenso a cancellazione di privilegio su autoveicoli, è dovuto l'onorario di lire 500.

SEZIONE II.

Onorari fissi.

Art. 10.

È dovuto al notaio l'onorario di:

a) lire 2.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico;

b) lire 1.000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza, constatazione, offerta reale, assemblea nonché per il verbale di pubblicazione di testamento olografo o segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile;

c) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autenticati o registrati.

Se per il compimento degli atti previsti nel comma precedente occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto, per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di lire 1.000 per gli atti di cui alle lettere *a*) e *b*), e di lire 500, per gli atti di cui alla lettera *c*).

Art. 11.

L'onorario è di lire 2.000 per l'atto di consegna di testamento segreto, e per quello di deposito di testamento olografo.

Lo stesso onorario è dovuto per l'atto di ratifica e per quello di deposito di atto soggetto a registrazione.

Art. 12.

L'onorario è di lire 2.000 per le procure generali ad affari e per le procure a più affari, e di lire 1.000, per ogni altra procura.

L'onorario è di lire 500 per le procure alle liti innanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali ed alle Corti d'appello, e di lire 1.000 per le procure alle liti innanzi alle magistrature superiori.

Quando sono più i mandanti da rappresentarsi separatamente, o sono più i mandatari con facoltà di rappresentanza separata, l'onorario è aumentato di lire 150 per ogni persona in più. Quando i mandanti da rappresentarsi congiuntamente sono più di cinque, l'onorario è aumentata di lire 150 per ogni persona in più.

Nei casi di cui al comma precedente, l'aumento è di lire 50 per ogni persona in più, se trattasi di procura a liti innanzi ai conciliatori.

Art. 13.

L'onorario è di lire 600 per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso, e di lire 300 per la vidimazione annuale.

Art. 14.

Per gli atti previsti negli articoli 10, 11, 12 e 13, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio è richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 15.

Non è dovuto alcun onorario per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione e per gli atti di assenso all'arruolamento volontario nelle Forze armate dello Stato, quando la parte richiedente presenti l'attestato di indigenza, rilasciato dalla Autorità comunale o di pubblica sicurezza.

SEZIONE III.

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali.

Art. 16.

Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 per ogni separata attestazione.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di lire 400 per ciascuno degli originali oltre il primo.

Art. 17.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio notarile del distretto, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento.

Art. 18.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti.

La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denuncia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredità.

CAPO II.

Onorari dovuti per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni.

Art. 19.

Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quarto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 500, nè superiore a lire 6.000.

Per ogni altra copia, è dovuto il sesto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a lire 300 nè superiore a lire 4.000.

Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e delle volture catastali l'onorario non può essere superiore a lire 1.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di lire 300.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'Archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura.

È applicabile in ogni caso l'articolo 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di lire 300.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di lire 200 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione, è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Il certificato non può riferirsi al contenuto essenziale dell'atto.

Art. 21.

È dovuto l'onorario previsto nell'articolo 19, comma 2º, per la redazione di note di trascrizione, di iscrizione o di domande di annotamento nei registri immobiliari censuari e tavolari; nei pubblici registri per atti relativi a navi, autoveicoli ed aeromobili; nei registri delle imprese per atti relativi a società commerciali.

Art. 22.

L'onorario è di lire 300, per i certificati di vita occorrenti per l'esazione di pensioni.

Non è dovuto alcun onorario per i certificati di vita relativi a pensione non eccedenti lire 20.000 mensili o a pensioni di guerra.

Art. 23.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso Casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 4.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a lire 500 nè superiore a lire 3.000.

Art. 24.

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono, è dovuto l'onorario di lire 2.000, oltre l'indennità di accesso.

Art. 25.

L'onorario è di lire 100 per la ricerca di un atto depositato presso il notaio, se vi è la indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di lire 200.

Art. 26.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto l'onorario di lire 150, oltre quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione di una copia, già rilasciata, con l'originale.

CAPO III.

Diritti accessori e rimborsi di spese.

Art. 27.

È dovuto il diritto di lire 80 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto fra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà. Per l'iscrizione di ogni altro atto è dovuto il diritto di lire 40.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato il contributo di lire 20, per ogni atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dall'articolo 17 comma 2°.

Art. 28.

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto il diritto di lire 80 per ogni due pagine. Queste si considerano scritte per intero, quando contengono cinque linee di scritturazione, non comprese la data e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto.

Art. 29.

Al notaio, che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori del proprio studio oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso e di soggiorno nella misura di lire 600 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di lire 6.000 per la stessa giornata.

L'indennità è raddoppiata, se il notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20 alle ore 8.

Per gli atti di protesto, l'indennità di accesso è ridotta ad un terzo.

Se per l'accesso può farsi uso di mezzi pubblici di trasporto distinti in classi, al notaio è dovuto il rimborso dell'importo del biglietto di prima classe.

Art. 30.

Per la presentazione di ciascun atto all'Ufficio del registro fuori della sede notarile e per la trasmissione della copia di testamento pubblico all'Archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla Pretura, è dovuto il diritto di lire 300.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, non è dovuto al notaio alcun diritto nè alcun rimborso di spese per la presentazione degli atti all'Ufficio del registro nè per la trasmissione degli estratti dei repertori dell'Archivio notarile.

Art. 31.

È dovuto il diritto di lire 250 per ogni annotazione a margine di un atto originale, richiesta nell'interesse di privati.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaio è tenuto a fare d'ufficio.

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti disegni o impronte, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti determinati dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono ridotti alla metà.

CAPO IV.

Disposizioni speciali relativi agli onorari ed ai diritti accessori.

Art. 33.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati e per altre prestazioni richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 34.

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per le altre prestazioni professionali consentite dalla legge, il Presidente del Consiglio notarile,

o una commissione di tre notai nominata dal Consiglio, emette il parere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 636 del Codice di procedura civile, sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati e vantaggi conseguiti dalla parte.

Art. 35.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secondo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta può essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

TITOLO II.

Diritti dovuti al Consiglio notarile.

Art. 36.

Al consiglio notarile è dovuto:

- a) il diritto di lire 1.000, per l'iscrizione nel registro dei praticanti notai;
- b) il diritto di lire 2.000, per l'iscrizione nel ruolo dei notai del distretto, in seguito a nomina o trasferimento;
- c) il diritto di lire 200, per l'invio dell'avviso di iscrizione nel ruolo.

Art. 37.

È dovuto il diritto di lire 300, oltre a quello di scritturazione di cui all'articolo 28, per ogni copia, estratto o certificato.

Art. 38.

Per la conciliazione di cui all'articolo 93, n. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto è aumentato, fino al massimo di lire 3.000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000.

Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio.

Se la conciliazione non è raggiunta, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione.

Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, è dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5.000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

TITOLO III.

Diritti dovuti all'Archivio notarile.

Art. 39.

Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volontà.

L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'articolo 18, comma 2°, la tassa suddetta è liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e, mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

Art. 40.

È dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in archivio.

Gli altri atti conservati in archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente.

Art. 41.

È dovuto l'aumento del diritto di scritturazione previsto dall'articolo 28 per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati entro il quarto giorno successivo a quello della richiesta.

Art. 42.

Nei casi di cui all'articolo 7, se il testamento è depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti è riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.

Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non è richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 43.

L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli Archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 44.

All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, però, devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'archivio.

Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, è necessaria l'autorizzazione del Ministro per la Grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.